

FPT
9.6.87


VERBALE D'ACCORDO


Il giorno 9.6.1987 alle ore 18,00 la SIP - Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni p.a. nella persona del VP/AD dr. Paolo Benzonì e il Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze Sindacali dei Dirigenti SIP, rappresentato dai membri del Comitato di Funzionamento nelle persone dei signori dr.ing. Maurizio Bufalini, dr.ing. Giuseppe Nicotra e dr. Sergio Sbordone al fine di dare realizzazione agli intendimenti manifestati in occasione della stipulazione dell'accordo in data 18 dicembre 1986

convengono quanto segue

- 1) Nel comune obiettivo di generare - per i dirigenti della Società iscritti al Fondo di Previdenza Telefonici - una prestazione assicurativa previdenziale al termine dell'attività lavorativa, e' prevista - a decorrere dal 1° settembre 1986 - l'iscrizione obbligatoria dei predetti dirigenti alla "Cassa di Previdenza per i dirigenti della SIP - Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni p.a." costituita con atto notaio Maurizio Misurale in data 22 dicembre 1986.
- 2) L'iscrizione e' prevista per tutti i dirigenti alle dipendenze dell'Azienda alla data del presente accordo e iscritti al Fondo di Previdenza Telefonici, nonche', alla data di nomina o di assunzione, per i dirigenti nominati tali o assunti successivamente dopo l'eventuale periodo di prova se espressamente previsto. L'obbligo della iscrizione alla Cassa permane per tutta la durata del rapporto di lavoro del Dirigente alle dipendenze dell'Azienda.







3) Il trattamento previdenziale e' finanziato da un contributo a carico del dirigente stabilito nella misura del 2% della retribuzione complessiva. L'Azienda concorrera' alla contribuzione alle condizioni e secondo le modalita' previste al successivo punto 7).

Per retribuzione complessiva si intendono gli elementi della retribuzione di fatto considerati utili dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto per il computo del trattamento di fine rapporto;

- il predetto contributo del 2% e' comunque dovuto alla Cassa dalla data fissata per la decorrenza del trattamento previdenziale integrativo, per i dirigenti in servizio alla data del presente accordo o dalla data di assunzione o nomina per i dirigenti nominati o assunti successivamente;

- l'accreditamento del predetto contributo avviene con cadenza semestrale anticipata (30 giugno - 31 dicembre);

- il contributo a carico del dirigente e' trattenuto posticipatamente sulle competenze mensili di ciascuno, salvo conguagli eventualmente necessari per variazioni retributive o cessazione del rapporto di lavoro.

4) I contributi che affluiranno alla Cassa Aziendale di previdenza saranno accreditati, per l'importo riferentesi a ciascun dirigente, in conti individuali intestati ai singoli dirigenti iscritti alla Cassa stessa.

5) Le prestazioni saranno costituite da rendite vitalizie reversibili a richiesta dell'interessato, erogabili dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, con possibilita' di liquidazione delle prestazioni sotto forma di capitale.

T. T. T.


Francesca Lupfer


- 6) In caso di morte del dirigente prima della risoluzione del rapporto di lavoro, le prestazioni previste dalle polizze verranno liquidate ai beneficiari indicati dal dirigente o, in mancanza di indicazione di beneficiari, agli eredi legittimi o testamentari. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause diverse dalla morte, dalla invalidita' permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, o dal pensionamento del dirigente, le polizze potranno essere riscattate su richiesta del medesimo.
- 7) Al fine di correggere la sperequazione tra i trattamenti previdenziali complessivi di cui fruiranno i dirigenti che alla cessazione del rapporto di lavoro (esclusi i casi di passaggi fra Aziende che abbiano costituito Casse Aziendali di previdenza, di dimissioni non consensuali o di licenziamento per colpa del dirigente) non abbiano maturato un accumulo contributivo pari ad almeno 15 anni di versamenti e quelli di cui fruiranno gli altri dirigenti in grado di maturarli, nonche' di realizzare interventi di solidarieta' a favore dei dirigenti e dei loro familiari che vengano a trovarsi in condizioni di particolare bisogno, l'azienda versera' alla Cassa Interaziendale di Solidarieta' ed Assistenza costituita con atto rogito nataio Castellini in data 19 dicembre 1986 n. 209255 di repertorio un contributo da convenire con il Consiglio di Amministrazione della Cassa Interaziendale di Solidarieta' ed Assistenza e comunque non superiore al 2% del monte salari dei dirigenti dell'Azienda medesima iscritti al Fondo di Previdenza Telefonici.
- 8) Per la realizzazione di quanto previsto ai precedenti punti 5), 6) e 7) le Casse utilizzeranno i contributi versati quali premi per le polizze assicurative per la costituzione di rendite vitalizie da liquidarsi nei termini di cui ai precitati punti 5), 6) e 7).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 9) L'efficacia del presente accordo e' sottoposta a condizione risolutiva espressa nel caso di entrata in vigore di intese o normative a livello nazionale che - per la medesima materia - comportino condizioni di miglior favore per l'Azienda e/o per i dirigenti. Le parti stipulanti il presente accordo dovranno comunque incontrarsi per darsi atto di quanto sopra e per procedere ad eventuali armonizzazioni, tali, comunque da evitare duplicazioni di onere a carico dell'azienda. In tal caso non trovera' efficacia la condizione risolutiva espressa di cui sopra.
- 10) Le parti si danno reciprocamente atto e convengono che dalla data del presente accordo gli interventi complementari erogati dalla Cassa Interaziendale di Solidarieta' ed Assistenza nei confronti dei dirigenti iscritti all'INPDAI o al Fondo di Previdenza Telefonici non potranno comunque essere cumulati con altre erogazioni eventualmente finora corrisposte dall'azienda in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro oltre al trattamento contrattuale di fine lavoro, ferma restando la facolta' dell'azienda stessa di prevedere, comunque, trattamenti personalizzati nei confronti di singoli dirigenti di cui si voglia agevolare l'esodazione.
- 11) Le parti si impegnano a promuovere presso la Cassa di Previdenza per i dirigenti della SIP - Societa' Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni p.a. presso la Cassa Interaziendale di Solidarieta' e Assistenza l'assunzione delle formali deliberazioni necessarie a realizzare quanto convenuto con il presente accordo.
- In caso contrario le parti si impegnano ad incontrarsi per assumere le conseguenti deliberazioni, ferme restando l'obbligatorietà degli impegni assunti con il presente accordo.





13) Le parti convengono che ogni eventuale provvedimento che comunque interessi l'attuale assetto normativo e/o delle prestazioni del Fondo di Previdenza Telefonisti, comportera' la verifica e revisione del presente accordo.

Roma, 9 giugno 1987

Per la SIP

Lumi

Per il Coordinamento Nazionale delle
Rappresentanze Sindacali dei Dirigenti
SIP

Marzocchi

Finco
Finco